

## **Allegato 5**

### **CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA NEL TERRITORIO \_\_\_\_\_ PER LA PROPAGAZIONE AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE, PREVIA SPERIMENTAZIONE DELLE CULTIVAR DI AGRUMI DENOMINATE**

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA)

E

La Ditta \_\_\_\_\_ (di seguito DITTA) con sede legale in \_\_\_\_\_

#### **PREMESSO CHE**

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) dello Statuto e del suddetto Piano, il CREA svolge attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
- Il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente, un'ampia diffusione anche a livello internazionale;
- Presso la sede di ACIREALE del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura è stata sviluppata la varietà vegetale "\_\_\_\_\_", per la quale il CREA ha richiesto in data ..... la privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. .... (file n. ....);
- Presso la sede di ACIREALE del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura sono state sviluppate le varietà vegetali \_\_\_\_\_ le quali il CREA richiederà la privativa comunitaria per ritrovati vegetali in caso di potenzialità di sfruttamento commerciale.
- I costitutori delle varietà elencate sopra ed indicate nell'allegato 1 (di seguito denominate Varietà) ritengono di dover sperimentare in diversi areali di coltivazione il nuovo materiale genetico al fine di valutarne le potenzialità produttive, qualitative e l'impatto che può avere sul mercato;
- La DITTA ha manifestato l'interesse ad effettuare una valutazione delle Varietà per un'ampia sperimentazione presso le aziende partner nel territorio \_\_\_\_\_ (di seguito denominato PAESE)
- La DITTA, che ha dichiarato di possedere una comprovata esperienza nella gestione di varietà brevettate di agrumi a livello internazionale, è interessata all'innovazione varietale e assicura la ottimale moltiplicazione certificata e valorizzazione commerciale delle varietà;
- Le Parti intendono con il presente contratto ("Contratto") definire i termini e le condizioni per la concessione, in regime di esclusiva, del diritto di riprodurre ai fini della diffusione commerciale, delle varietà di agrumi elencate nell'allegato 1 nel territorio \_\_\_\_\_ previa sperimentazione.

## SI STABILISCE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Valore delle Premesse**

Le premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

### **Art. 2 - Oggetto del Contratto e Territorio**

CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione a proprie spese, per il solo territorio \_\_\_\_\_, delle cultivar riportate in allegato 1, alle condizioni di riportate nel presente contratto.

### **Art. 3 - Programma di attività e Durata del Contratto**

Le attività oggetto del presente Contratto, e le relative tempistiche, saranno organizzate come di seguito specificato:

Fase 1- Sperimentazione ai fini della valutazione agronomica

La valutazione agronomica e pomologica delle varietà avrà luogo in un periodo di durata di tre cicli produttivi. Il CREA, a proprie spese, fornirà alla DITTA il materiale di propagazione delle varietà in oggetto.

La DITTA sarà responsabile di tutti i costi relativi alla quarantena.

La Ditta comunicherà al CREA le tempistiche della quarantena, necessaria per l'introduzione del materiale di propagazione della varietà nel Paese, e comunicherà la data di impianto delle singole parcelle sperimentali.

E' vietato, in tutto il periodo della Fase 1, il trasferimento del materiale vegetale a terzi e la sua commercializzazione, se non con motivata richiesta scritta della DITTA al CREA, e con piena assunzione di responsabilità di quest'ultima. In tal caso, a fronte di positivo accoglimento della richiesta del CREA, potranno essere fornite ulteriori piante a terzi, definendo il vivaista, le quantità e luogo di riproduzione, per soli scopi di valutazione.

La DITTA ha l'obbligo di informare il CREA di tutte le Aziende del PAESE selezionate per la valutazione. La DITTA dovrà notificare in forma scritta l'esatta localizzazione di conduzione delle prove (indirizzo e coordinate geografiche). Il numero totale di piante della/delle varietà per il processo di valutazione all'interno del PAESE non supererà 500. Un numero maggiore di piante può essere concordato tra le parti con uno specifico contratto scritto.

La DITTA dovrà fornire entro il 31 dicembre di ciascun anno della Fase 1 una relazione sui risultati agronomici e produttivi ottenuti nel periodo di riferimento.

La DITTA si impegna a non pubblicare, divulgare né rendere in alcun modo note le caratteristiche e il comportamento delle accessioni varietali durante la fase di valutazione senza la preventiva autorizzazione del CREA.

Al termine del periodo di sperimentazione, entro 30 giorni la DITTA dovrà notificare in forma scritta al CREA, l'intenzione di volere/non volere con la Fase 2, ovvero confermare l'acquisizione della licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione (Fase 2).

Qualora la DITTA non intenda procedere con la Fase 2, dovrà distruggere immediatamente tutto il materiale vegetale in suo possesso ed il CREA potrà avviare una nuova procedura per acquisizione di altre manifestazioni di interesse per il territorio di riferimento.

#### **Fase 2 - Licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione**

Qualora la DITTA intenda invece procedere con la Fase 2, questa avrà una durata di anni dodici (12) a partire dalla data di termine del periodo di sperimentazione (Fase 1) con step di rinegoziazione dei termini contrattuali al terzo anno, previo rispetto delle principali condizioni contrattuali.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata internazionale. Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il Contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

### **Art. 4 Sub-Licenza**

Al fine di consentire la massima protezione delle varietà non sono ammesse sublicenze.

La DITTA potrà invece sottoscrivere Contratti di moltiplicazione con una o più Aziende vivaistiche, comunicandone i nominativi per iscritto al CREA, per la produzione di piante ai fini commerciali. Tali Aziende vivaistiche effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA a cui dovranno comunicare entro il mese di Dicembre di ogni anno, i quantitativi di piante prodotte.

I Contratti di moltiplicazione dovranno rispettare i diritti nascenti del presente Contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente alla scadenza del presente Contratto o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli presso i vivaisti (anche attraverso soggetti da esso delegati) durante le fasi di moltiplicazione, e di commercializzazione delle piante. La DITTA si impegna a inserire nei Contratti di moltiplicazione con i vivaisti il consenso all'accesso ai vivai del personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato e/o della produzione vivaistica in vitro o tradizionale delle varietà, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

### **Art. 5 Commercializzazione**

Qualora al termine del periodo di sperimentazione (Fase 1), la Ditta comunichi formalmente al CREA, entro 30 giorni, la volontà di acquisire la licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione di una o più varietà elencate nell'allegato 1, ovvero intenda dare avvio alla Fase 2, La Ditta potrà iniziare la propagazione commerciale della varietà nei vivai autorizzati dalla DITTA. La DITTA avrà degli obblighi di vendita, in termini di numero di piante vendute in un determinato periodo di tempo, stabiliti nell'allegato 2.

Qualora DITTA non rispetti il numero minimo di piante commercializzate come specificato nell'allegato 2, i diritti concessi alla DITTA descritti nel presente Contratto non saranno più esclusivi ed il CREA avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di nominare altri licenziatari per lo sfruttamento della/delle varietà commerciali nello stesso PAESE indicato nell'allegato 1.

### **Art. 6 Royalties e Pagamento**

La DITTA si impegna a versare un corrispettivo (royalty) per ciascuna pianta commercializzata (o eventualmente per superficie investita, da definire successivamente in base al reale interesse commerciale con un ulteriore accordo tra le parti) indicato nell'allegato 3. Entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno, La DITTA corrisponderà al CREA le royalty delle piante vendute durante l'anno precedente.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle piante, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica

I corrispettivi dovranno essere versati sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 – 00163 Roma (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLIITRR , indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura ed il numero della fattura stessa.

#### **Art. 7 - Diritto di ispezione e Obblighi in ordine alla divulgazione**

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto di licenza, il CREA ha il diritto, che la DITTA gli riconosce, di procedere con semplice richiesta, anche per il tramite di soggetti delegati, a verificare libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla moltiplicazione e commercializzazione della varietà oggetto del presente Contratto.

La DITTA si impegna ad utilizzare il nome della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale costituente della varietà, in qualsiasi documentazione ove richiesto dalla normativa vigente dandone opportuna comunicazione al CREA.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli presso le sedi della DITTA (anche attraverso soggetti da esso delegati) durante le fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e commercializzazione delle varietà.

La DITTA si impegna a consentire l'accesso alle proprie aziende al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato e/o delle superfici interessate dalla cultivar, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di prodotto conferito dai produttori, il nome e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti brevettuali. Allo scopo è concessa a CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite persona da esso incaricata ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

#### **Art. 8 - Mutazioni**

Qualsiasi mutazione delle varietà individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata a CREA, che ne assumerà la proprietà.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente a CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione di individuazione della mutazione, la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

#### **Art. 9 Proprietà Intellettuale**

La DITTA riconosce che il CREA detiene la proprietà intellettuale delle varietà oggetto del presente contratto. Nessuna parte del presente contratto può essere interpretata come cessione o trasferimento alla DITTA di qualsiasi diritto sulla Proprietà intellettuale.

La DITTA si impegna a presentare le richieste necessarie per ottenere i diritti di costituente (*Plant breeders' rights*) o per la brevettazione delle varietà oggetto del presente contratto nel PAESE a nome del CREA, ed adotta tutte le misure necessarie per garantire che le domande procedano alla

registrazione. La DITTA si impegna inoltre a pagare i diritti di rinnovo e tutte le azioni necessarie per garantire che i suddetti diritti rimangano validi. La DITTA si assume la responsabilità per il danno causato dal ritardo della richiesta di privativa o brevetto.

I costi per l'ottenimento e il mantenimento dei Diritti di costitutore o analoga protezione sono a carico della DITTA.

#### **Art. 10 - Garanzie**

Le varietà vengono concesse allo stato in cui si trovano e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse.

#### **Art. 11 Clausola di manleva**

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni che la DITTA possa subire o provocare a seguito della attività di valutazione e commercializzazione delle varietà in oggetto.

#### **Art. 12 - Contraffazioni**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati delle Varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati delle varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA

In caso di accertata contraffazione delle varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti.

#### **Art. 13 - Inadempimenti e risoluzione del contratto (restituzione della varietà)**

Il CREA si riserva di risolvere il Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui all'Art. 6 relativo al pagamento dei corrispettivi stabiliti nella Fase 1 del Contratto e delle royalties previste nella Fase 2.

In caso di inadempimento della DITTA a taluna delle obbligazioni assunte con il presente contratto il CREA si riserva la facoltà di richiedere, tramite invio di raccomandata internazionale, la risoluzione anticipata dal presente contratto. Costituiscono causa di risoluzione anticipata, i gravi inadempimenti degli obblighi indicati negli art. 3, 4, 5, 6, non sanati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della preventiva diffida ad adempiere, trasmessa a mezzo raccomandata, da una delle altre Parti. Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art.1454 del codice civile.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente Contratto, qualora la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla diffusione della varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi di diffusione convenuti, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente Contratto le varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA

Conseguentemente alla risoluzione, la DITTA non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale in proprio possesso. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto.

#### **Art. 14 - Diritto di Recesso**

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata internazionale con almeno 6 (sei) mesi di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino a quel momento.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, la varietà “\_\_\_\_\_” tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato nel precedente Articolo 12

#### **Art. 15 - Oneri fiscali**

Le parti convengono che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt.5, c.2 e 40, c.1 del D.P.R. del 131/1986.

Il presente Contratto, in base alla normativa italiana vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo di €. 16,00 (euro sedici/00) per 100 righe oppure per 4 pagine, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA

#### **Art. 16 - Norme applicabili e Controversie**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

#### **Art. 17 - Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale f.f., relativamente al presente Contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione delle varietà vegetali di cui al presente Contratto) al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura    Via

tel: ....., mail: [ofa@crea.gov.it](mailto:ofa@crea.gov.it), pec: [ofa@pec.crea.gov.it](mailto:ofa@pec.crea.gov.it)

e p.c.

CREA-Ufficio Trasferimento Tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese, Via Po 14 - 00198 Roma

tel: \_\_\_\_\_, mail: [trasferimentotecnologico@crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@crea.gov.it), pec: [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it)

Per la DITTA

.....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

### **Art. 18 - Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le parti e trasmessa con raccomandata internazionale o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'Art. 16 (Comunicazioni) del presente Contratto.

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole del Contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

Il presente Contratto, costituito da n. p pagine e n. pp articoli, viene redatto e sottoscritto dalle Parti in triplice copia.

**Per il CREA**

Il Direttore Generale f.f.

**Per la DITTA**

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare le disposizioni di cui agli artt. \_\_\_\_\_ del presente Contratto.

**Per il CREA**

Il Direttore Generale f.f.

**Per la DITTA**

Il Legale Rappresentante

Letto e sottoscritto in data .....

Allegato 1 al contratto

Lista delle varietà e dei paesi in cui viene autorizzata la valutazione e l'eventuale sfruttamento commerciale

<b>Selezione Selection</b>	<b>Nome della varietà al CPVO</b>	<b>Territorio di sperimentazione ed eventuale sfruttamento commerciale</b>	

Allegato 2 al contratto

Numero minimo di piante vendute per il mantenimento della licenza esclusiva

<b>Varietà</b>	<b>Numero minimo di piante vendute</b>
.....	Per mantenere il diritto di esclusività, la DITTA ogni tre anni deve raggiungere un numero minimo di 10.000 piante da vivaio vendute per ciascuna varietà commerciale. Una volta scaduto il primo triennio di commercializzazione, la DITTA e il CREA potranno stabilire un nuovo obiettivo triennale che dovrà essere concordato tra le parti.
.....	
.....	
.....	

Allegato 3 al contratto

Pagamento della Royalty

<b>VARIETA'</b>	<b>ROYALTY</b>
..... ..... .....	La DITTA pagherà al CREA o al suo agente designato una royalty di almeno 2 euro per ciascuna pianta venduta entro il 30 settembre dell'anno successivo alla vendita delle piante. Le parti valuteranno inoltre, sulla base del valore commerciale di una o più varietà, la possibilità di introdurre una royalty per superficie investita